

**DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2024**  
**362/2024/A**

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 29 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 E DELL'ARTICOLO 2-QUATERDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1308<sup>a</sup> riunione del 17 settembre 2024

### **VISTI:**

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito: GDPR) e, in particolare, gli articoli 4, 24, e da 29 a 39;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice Privacy) e, in particolare, l’articolo 2-*quaterdecies*;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Decreto Whistleblowing) e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, che impone l’obbligo di affidare i relativi compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,

- nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, (di seguito: RPCT);
- il provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali, con cui è stata disciplinata la figura dell'amministratore di sistema quale soggetto preposto alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti, ivi inclusi, gli amministratori di basi di dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi;
  - il vigente Regolamento del personale e ordinamento delle carriere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità);
  - la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2016, 108/2016/A, recante "Adozione delle policy di alto livello per la gestione della sicurezza delle informazioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico" e il relativo Allegato A;
  - la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 356/2019/A, recante "Attribuzione ai responsabili di macrostruttura di compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679" (di seguito: deliberazione 356/2019/A), incluse le ivi richiamate Linee guida e regole operative in materia di trattamento dei dati e la Procedura per la gestione delle violazioni dei dati personali (*data breach*) del 25 maggio 2018;
  - la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2020, 402/2020/A, recante "Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza";
  - la deliberazione dell'Autorità 21 maggio 2023, 201/2023/A, recante "Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo Assetto organizzativo dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente" (di seguito: deliberazione 201/2023/A) e il relativo Allegato A (di seguito: Regolamento di organizzazione e funzionamento) e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lett. h), ai sensi del quale il Segretario Generale supporta l'Autorità per l'adozione degli atti e per l'attuazione degli indirizzi dalla stessa forniti con particolare riguardo «*al coordinamento funzionale delle misure di protezione e sicurezza dei dati personali e dei dati sensibili e riservati oggetto di trattamento da parte di AREGA*», nonché l'allegato B contenente l'Assetto organizzativo dell'Autorità;
  - la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2023, 311/2023/A, recante "Adozione della procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing, ai sensi del d.lgs. 24/2023" (di seguito: deliberazione 311/2023/A);
  - la deliberazione dell'Autorità 4 luglio 2024, 275/2024/A, recante "Designazione del responsabile della protezione dei dati personali dell'Autorità, ai sensi del Regolamento UE 2016/679" e, in particolare, il richiamo al punto 2 della deliberazione 22/2022/A ove sono indicati i compiti del Responsabile per la protezione dei dati personali (di seguito: RPD), tra i quali la partecipazione, «*con approccio operativo, alla definizione di un nuovo disegno organizzativo della "governance data protection" dell'Autorità, da realizzare anche attraverso la*

*creazione di una “rete di referenti” data protection, quali diretti riporti di ciascuna Direzione»;*

- la proposta congiunta del Segretario Generale e del RPD di un Regolamento organico in tema di trattamento dei dati personali.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell’articolo 4 del GDPR, l’Autorità è Titolare di molteplici trattamenti;
- l’articolo 24, par. 1, del GDPR, prevede che *«Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario»;*
- l’articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy dispone che *«1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.».*

#### **RITENUTO CHE:**

- a distanza di sei anni dall’applicazione del GDPR sia opportuno riunire, aggiornare e integrare gli atti deliberativi, le procedure e le istruzioni ai fini di adeguarli alla nuova struttura organizzativa dell’Autorità di cui alla deliberazione 201/2023/A e definire, conseguentemente, un nuovo assetto che valorizzi le disposizioni di cui alla deliberazione 356/2019/A e che, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, di cui all’articolo 24 del GDPR, attribuisca ulteriori e specifici compiti ai vari soggetti a ciò naturalmente preposti;
- sia opportuno adottare un modello centralizzato che garantisca un coordinamento dei ruoli e delle responsabilità, anche con riferimento ai fornitori;
- sia opportuno confermare la figura dei “designati al trattamento” (di seguito: Designati), in continuità con quanto già previsto nella deliberazione 356/2019/A, quali soggetti che svolgono una fondamentale fase di raccordo e coordinamento degli adempimenti e prevedere che tali soggetti possano svolgere ulteriori compiti rispetto a quelli loro precedentemente delegati;
- sia opportuno semplificare gli adempimenti richiesti ai Designati, autorizzando direttamente con l’allegato Regolamento tutto il personale, ai sensi degli articoli 24 e 29 del GDPR e all’articolo 2-quaterdecies del Codice Privacy, allo svolgimento dei trattamenti di competenza della Divisione, Direzione, Ufficio

speciale o Unità di appartenenza, impregiudicata la possibilità per il designato di riferimento di circoscrivere l'autorizzazione al trattamento;

- sia opportuno confermare la figura dei “Referenti privacy”, in continuità con quanto già previsto nella deliberazione 356/2019/A, quali soggetti a supporto specialistico dei Designati e di raccordo con il RPD;
- sia necessario procedimentalizzare la tenuta del registro dei trattamenti, nel quale far confluire anche l'elenco dei fornitori nominati responsabili del trattamento, affinché sia sistematicamente e regolarmente aggiornato;
- sia necessario procedimentalizzare lo svolgimento delle valutazioni d'impatto dei trattamenti ai sensi dell'articolo 35 GDPR;
- sia necessario individuare un soggetto che coordini tutti gli amministratori di sistema dell'Autorità e provveda alle rispettive nomine, ai sensi del provvedimento del 27 novembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali, e a tutti i conseguenti adempimenti;
- sia opportuno autorizzare il RPCT, eventuali suoi sostituti, e i dipendenti nominati ausiliari per la gestione delle segnalazioni effettuate ai sensi del Decreto Whistleblowing a eseguire il trattamento dei dati personali e di altre informazioni riservate riguardanti i soggetti segnalanti (se non anonimi), i soggetti comunque menzionati o coinvolti, gli eventuali facilitatori e i soggetti segnalati;
- sia opportuno, nel rispetto dei principi di responsabilizzazione, di cui all'articolo 24 del GDPR, e della protezione dei dati sin dalla progettazione, di cui all'articolo 25 del GDPR, integrare i compiti del RPD al fine di consentire una maggiore vigilanza sul rispetto delle disposizioni in esso recate e, al tempo stesso, un suo maggiore coinvolgimento nei processi di progettazione dei trattamenti;
- sia necessario procedimentalizzare dettagliatamente la gestione delle istanze degli interessati al fine di garantire il tempestivo ed esaustivo riscontro nei termini prescritti dall'articolo 12 del GDPR e che tale procedura sia notificata a tutti i responsabili e ai contitolari del trattamento;
- sia opportuno adattare l'attuale procedura per la gestione delle violazioni dei dati al nuovo assetto organizzativo di cui alla deliberazione 201/2023/A e che tale procedura sia notificata a tutti i responsabili e ai contitolari del trattamento;
- sia opportuno delegare al Segretario Generale, nella sua veste di designato di primo livello, l'adozione di future e ulteriori procedure che garantiscano il corretto trattamento dei dati;
- sia opportuno dare immediato avvio al primo ciclo di formazione che sarà curato interamente dal RPD e che dovrà concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025;

## **DELIBERA**

- di adottare il “Regolamento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente relativo agli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali ai

sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196" (Allegato A), inclusi i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

- di abrogare:
  - la deliberazione dell'Autorità 17 marzo 2016, 108/2016/A e il relativo Allegato A, ivi incluse le linee guida e regole operative in essa richiamate;
  - la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 356/2019/A;
  - ogni altro provvedimento e procedura adottata dall'Autorità in materia di trattamento dei dati personali, incompatibile con le disposizioni del Regolamento;
- di integrare i compiti e le funzioni attribuiti al RPD con la deliberazione 275/2024/A con quelli di cui all'articolo 10 del Regolamento di cui all'Allegato A;
- di subordinare l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione del Regolamento di cui all'Allegato A, inclusi i relativi allegati, al completamento del primo ciclo di formazione che dovrà concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2025;
- di comunicare la presente deliberazione a tutti i dipendenti, inclusi quelli in posizione di comando o distacco, nonché di notificarla ai contitolari e ai responsabili del trattamento, la cui ricognizione è affidata al RPD;
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 settembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*